


CAPO I
FINALITÀ E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE

Art. 1

Denominazione e stemma dell'istituzione scolastica

1. L'istituzione scolastica denominata "Istituto di istruzione" è formata dall'Istituto d'arte intitolato ad "Alessandro Vittoria" e dal Liceo Musicale - Coreutico intitolato a "Francesco Bonporti", ed ha la propria sede a Trento in via Zambra 3.
2. L'istituzione scolastica è dotata di uno stemma che la rappresenta negli atti ufficiali, accanto a quello della Repubblica italiana e a quello della Provincia autonoma di Trento, costituito da quattro figure allegoriche femminili stilizzate a significare l'architettura, la pittura, la danza e la musica, secondo l'immagine qui di seguito riportata:



Art. 2

Autonomia dell'istituzione

1. L'istituzione scolastica di cui all'art. 1, di seguito indicata con il termine "istituzione", è, nell'ambito del sistema educativo provinciale, ente dotato di personalità giuridica e dell'autonomia sancita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 declina l'autonomia in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, sancendone i principi.
2. L'istituzione provvede alla definizione e all'attuazione dell'offerta formativa garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti nonché il dialogo con le comunità locali.

Art. 3

Principi generali dell'istituzione

1. L'istituzione autonoma assume la persona come valore fondamentale per l'espletamento della propria attività formativa ed educativa e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni.
2. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sull'ordinamento scolastico e formativo e in particolare dalla legge provinciale n. 5 del 7 agosto 2006, l'istituzione si informa ai seguenti principi generali:
 - a) operare conformemente ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana e ai principi e finalità previsti dall'articolo 2 della legge provinciale n. 5 del 2006,

- promuovendo, in particolare, azioni che favoriscano il principio delle pari opportunità ed il superamento di ogni tipo di discriminazione;
- b) affermare il proprio carattere laico, pluralista e indipendente da ogni pregiudizio ideologico, politico e religioso;
 - c) collaborare con organismi ed enti pubblici e privati aprendosi al territorio ed interagendo con esso, al fine di favorire il progresso civile;
 - d) favorire lo sviluppo armonico della personalità degli studenti, garantendo loro una valida formazione culturale e professionale, in vista del raggiungimento di una cittadinanza europea;
 - e) assumere come valore fondamentale la libertà di insegnamento, nel rispetto degli obiettivi formativi e della centralità dello studente;
 - f) informare la propria azione ed organizzazione al metodo della programmazione e della verifica dei risultati e, nell'osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, perseguendo i più alti livelli di efficacia e di efficienza;
 - g) promuovere l'effettività del diritto allo studio, la crescita culturale, professionale e sociale di tutti gli studenti;
 - h) diffondere la cultura della legalità, della pace e del ripudio della guerra, della giustizia sociale e del progresso civile, della solidarietà e della cooperazione;
 - i) favorire il dialogo e il confronto con tutte le istituzioni locali, nazionali ed internazionali.

Art. 4

Criteria di organizzazione

1. L'istituzione provvede all'erogazione del servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:

- a) adeguatezza del progetto organizzativo e didattico rispetto alla funzione specifica dell'istituzione nonché alle capacità e alle caratteristiche degli studenti, considerati anche nella loro dimensione evolutiva, alle attese delle famiglie, al contesto della più ampia comunità sociale locale, nazionale e internazionale con cui l'istituzione interagisce;
- b) differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle scelte educative dell'istituzione e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti;
- c) partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti, in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione e nell'ottica della più ampia condivisione del progetto d'istituto da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, concorrono ai processi formativi;
- d) leale collaborazione tra le componenti interne nonché con le istituzioni, le espressioni culturali, economiche e sociali più significative del territorio, in un'ottica di condivisione del progetto di sviluppo della comunità a cui l'istituzione concorre con la formazione delle persone e del capitale umano lungo tutto l'arco della vita;
- e) programmazione dell'attività, in particolare di quella didattica e formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo e da operare per un utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse disponibili;
- f) valutazione sistematica del servizio erogato, al fine di raggiungere e di implementare gli standard di qualità previsti dal progetto d'istituto e nell'ottica dell'apertura al confronto con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale;
- g) informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto, nella consapevolezza che tali modalità operative rappresentano un prerequisito fondamentale per l'esercizio dei diritti da parte degli studenti e delle famiglie, per la partecipazione e il

- coinvolgimento più responsabili alla vita dell'istituzione da parte di tutta la comunità;
- h) valorizzazione delle differenze di genere e realizzazione delle pari opportunità.

CAPO II ORGANI DELL'ISTITUZIONE AUTONOMA

Art. 5 ***Organi dell'istituzione***

1. Gli organi dell'istituzione sono:
 - a) il consiglio dell'istituzione;
 - b) il dirigente dell'istituzione;
 - c) il collegio dei docenti;
 - d) il consiglio di classe;
 - e) il nucleo interno di valutazione;
 - f) il revisore dei conti.
2. Presso l'istituzione sono altresì costituite la consulta dei genitori, ai sensi dell'articolo 29 della L.P. n. 5 del 2006, e la consulta degli studenti, ai sensi dall'articolo 28 della medesima L.P.
3. Presso l'istituzione è inoltre costituito, in via transitoria, il comitato tecnico scientifico del Liceo Musicale–Coreutico, fino alla scadenza della relativa sperimentazione; lo stesso è disciplinato nella composizione e nelle funzioni, nel rispetto delle competenze degli organi indicati nei commi 1 e 2, secondo quanto disposto dai provvedimenti che hanno autorizzato la sperimentazione e secondo gli accordi con il conservatorio statale di musica “F. A. Bonporti” di Trento.
4. Il consiglio dell'istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'istituzione.

Art. 6 ***Composizione, durata in carica e nomina del consiglio dell'istituzione***

1. Il consiglio dell'istituzione è composto da sedici membri così suddivisi:
 - a) il dirigente dell'istituzione;
 - b) sei rappresentanti dei docenti;
 - c) tre rappresentanti dei genitori;
 - d) un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore;
 - e) tre rappresentanti degli studenti;
 - f) due rappresentanti del territorio.
2. Il consiglio dell'istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la metà più uno dei componenti.
3. Il consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso permane in carica, limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del

nuovo consiglio, che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla L.P. 12 febbraio 1996, n. 3 (*Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi*).

4. Tutti i membri del consiglio dell'istituzione restano in carica per la durata dell'organo purché conservino i requisiti per l'elezione e la nomina.

5. Il dirigente dell'istituzione fa parte di diritto del consiglio dell'istituzione.

6. I rappresentanti dei docenti, dei genitori, degli studenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5, della L.P. n. 5 del 2006.

7. I rappresentanti del territorio sono designati/nominati, su richiesta dell'istituzione, dagli enti o dalle istituzioni di appartenenza individuate con delibera del consiglio dell'istituzione in relazione alla tipologia e alle finalità del corso di studi. Essi partecipano ai lavori del consiglio senza diritto di voto.

8. Il responsabile amministrativo dell'istituzione partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni di segretario, senza diritto di voto; il responsabile amministrativo eletto rappresentante della propria componente fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.

9. Il presidente è nominato fra i membri della componente genitori.

Art. 7

Funzioni del consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione è l'organo di governo dell'istituzione ed ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell'istituzione.

2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell'istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento interno;
- c) il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti;
- d) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione;
- e) il progetto d'istituto;
- f) la carta dei servizi;
- g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione, e il conto consuntivo;
- h) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;
- i) gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali;
- j) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità;
- k) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati;
- l) i criteri per la definizione di interventi volti a garantire la partecipazione alle iniziative promosse dall'istituzione anche agli studenti in situazione di bisogno economico.

Il consiglio inoltre in particolare:

- a) definisce, sulla base delle proposte del collegio dei docenti, le indennità e i compensi a carico del fondo di istituto e del fondo qualità;

- b) definisce, sulla base delle proposte del collegio dei docenti, le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie degli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituzione;
 - c) esercita le funzioni in materia di sperimentazioni e aggiornamento;
3. Sulle materie che riguardano direttamente gli studenti è obbligatorio acquisire preventivamente il parere della relativa consulta.

Art. 8

Funzioni del dirigente dell'istituzione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il dirigente dell'istituzione assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l'attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.

2. Il dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:
- a) promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all'apprendimento degli studenti, la libertà dell'insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie;
 - b) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'istituzione e del collegio dei docenti, nonché l'esecuzione delle corrispondenti deliberazioni;
 - c) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento della stessa;
 - d) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
 - e) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell'istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;
 - f) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.

3. Sulle materie che riguardano direttamente gli studenti può acquisire preventivamente il parere della relativa consulta.

4. Il dirigente dell'istituzione presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe.

5. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione il dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati; concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo i casi, le condizioni, i criteri, e le modalità stabiliti dalla Provincia, ai sensi della normativa vigente. Il dirigente, inoltre, è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.

6. Il dirigente presenta almeno una volta ogni sei mesi al consiglio dell'istituzione una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa,

al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

Art. 9
Composizione del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto dal dirigente dell'istituzione e da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'istituzione.
2. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico. Il dirigente dell'istituzione convoca e presiede in via ordinaria il collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
3. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, il collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti in modo tale da favorire il coordinamento interdisciplinare.
4. Allo scopo di perseguire le proprie finalità il collegio dei docenti può articolarsi in gruppi di lavoro, dipartimenti, aree disciplinari ed in altre forme di coordinamento, fermo restando l'obbligo di sottoporre all'intero collegio, per l'opportuna deliberazione, le proposte conclusive.

Art 10
Funzioni del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene a:
 - a) l'elaborazione dell'offerta formativa nonché l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto d'istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
 - b) la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività dell'istituzione definiti dal consiglio dell'istituzione;
 - c) l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto d'istituto;
 - d) individua le funzioni strumentali al progetto d'istituto;
 - e) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 - f) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.
2. Il collegio inoltre:
 - a) formula proposte al dirigente dell'istituzione per la formazione e composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio dell'istituzione;
 - b) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe;
 - c) provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio dell'istituzione, e sentiti i consigli di classe, alla scelta tecnica dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, delle attrezzature tecnico-scientifiche e delle dotazioni librarie;

- d) delibera la suddivisione dell'anno scolastico in periodi, ai fini della valutazione degli studenti;
- e) delibera le attività aggiuntive all'insegnamento e quelle funzionali all'insegnamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e in coerenza con il piano dell'offerta formativa;
- f) formula obiettivi, criteri e modalità organizzative per la partecipazione e la erogazione delle iniziative di formazione in servizio nonché per la verifica collegiale delle iniziative stesse;
- g) formula precisi programmi per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica;
- h) formula proposte al dirigente in ordine agli aspetti didattici e formativi e all'individuazione dei docenti da utilizzare per l'assistenza agli studenti che, non avvalendosi dell'insegnamento della religione cattolica, abbiano scelto lo studio o le attività individuali;

3. Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito, ad esso attribuito dalla normativa in vigore, rientrante nelle attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative.

Art. 11 **Composizione del consiglio di classe**

1. Il consiglio di classe è composto dal dirigente dell'istituzione e da tutti i docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti dei genitori e da quelli degli studenti.
2. Fanno parte del consiglio di classe due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti. Nei corsi serali per studenti-lavoratori fanno parte del consiglio di classe tre rappresentanti degli studenti: in tali classi non è rappresentata la componente dei genitori.
3. Le rappresentanze elettive del consiglio di classe sono elette annualmente dalle rispettive componenti con le modalità stabilite dal regolamento interno e comunque entro trenta giorni dall'inizio delle lezioni; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico.
4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali e coloro che svolgono le attività alternative destinate agli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica.
5. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell'istituzione, o da un docente da lui delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal collegio dei docenti nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.

Art. 12 **Funzioni del consiglio di classe**

1. Il consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del progetto d'istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti. Inoltre il consiglio di classe in particolare:

- a) formula al collegio dei docenti proposte in ordine alle azioni educative e didattiche, ad iniziative di sperimentazione ed alle iniziative di integrazione e di sostegno;
- b) agevola ed estende i rapporti reciproci fra docenti, genitori e studenti;
- c) elabora, per la commissione d'esame, un documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso;
- d) fissa i criteri di valutazione delle esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
- e) promuove iniziative di informazione sulle prospettive occupazionali e coinvolge i genitori nel processo di orientamento.

2. Il consiglio di classe, con la presenza esclusiva della componente docente svolge l'attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere e finale di tutti gli studenti.

3. Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell'attività didattica, per le assemblee di classe con i genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito, il consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti.

4. Il funzionamento del consiglio di classe è disciplinato dal regolamento interno previsto dall'articolo 21.

Art. 13

Composizione e durata in carica del nucleo interno di valutazione

1. Il nucleo interno di valutazione è istituito in osservanza delle disposizioni dettate dall'articolo 27, comma 3, della L.P. n. 5 del 2006. Il numero complessivo dei componenti è di 7 e comprende il dirigente dell'istituzione, 3 rappresentanti del personale docente, 1 rappresentante dei genitori, 1 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, 1 degli studenti. L'organo dura in carica tre anni scolastici.

2. I membri della componente docente sono designati dal collegio dei docenti tenendo conto dell'esperienza e delle competenze nel settore della valutazione; gli altri membri sono designati, sempre nel rispetto di profili di competenza, rispettivamente dalla consulta dei genitori, dalla consulta degli studenti, dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea.

3. Tutti i membri restano in carica per un periodo coincidente con la durata del nucleo. In caso di perdita dei requisiti di nomina o di dimissioni entro 15 giorni dalla comunicazione, la componente competente provvede ad una nuova designazione, al fine di garantire continuità nell'attività di valutazione.

4. La funzione di coordinamento del nucleo interno di valutazione è affidata ad un docente individuato dal nucleo tra i suoi componenti.

5. Il funzionamento del nucleo è disciplinato con il regolamento interno previsto dall'articolo 21.

Art. 14

Funzioni del nucleo interno di valutazione

1. Il nucleo interno di valutazione ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto d'istituto, sulla base degli indirizzi generali individuati dal consiglio dell'istituzione, con particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all'ambito educativo e formativo, al fine di progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio.
2. Per l'attività di valutazione, oltre agli indicatori forniti dal comitato provinciale di valutazione, il nucleo si avvale di ulteriori propri indicatori adeguati a monitorare e valutare gli aspetti specifici del progetto d'istituto.
3. Alla fine di ciascun anno scolastico il nucleo elabora un rapporto annuale che è utilizzato dagli organi dell'istituzione, in relazione alle rispettive competenze, per valutare le scelte organizzative ed educative dell'istituzione e per aggiornare il progetto d'istituto; il rapporto annuale è, inoltre, inviato al comitato provinciale di valutazione e al dipartimento competente in materia di istruzione della Provincia autonoma di Trento.

Art. 15

Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti

1. Il consiglio dell'istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della L.P. n. 5 del 2006. Il revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.
2. Il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della L.P. n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il revisore dei conti, prima dell'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione, esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell'istituzione e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.

Art. 16

Consulta degli studenti

1. La consulta degli studenti è costituita con il compito di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita dell'istituzione e in particolare di:
 - a) assicurare opportunità di confronto e scambio tra gli studenti dell'istituzione attraverso la pratica del confronto democratico;
 - b) favorire la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, di discuterle e formulare proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative;
 - c) esprimere i pareri richiesti dal dirigente dell'istituzione e dal consiglio dell'istituzione ai progetti e ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione;

2. La consulta degli studenti è composta dai:
 - a) rappresentanti degli studenti di ciascun consiglio di classe;
 - b) rappresentanti degli studenti nel consiglio dell'istituzione;
 - c) rappresentanti degli studenti dell'istituzione eletti nella consulta provinciale degli studenti.
3. La consulta degli studenti è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell'istituzione.
4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno previsto dall'articolo 21.
5. Le riunioni della consulta degli studenti si svolgono al di fuori dell'orario delle lezioni. L'istituzione mette a disposizione della consulta degli studenti i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.
6. La consulta elegge inoltre, al proprio interno, i rappresentanti degli studenti che fanno parte dell'organo di garanzia previsto dalla normativa vigente.

Art. 17
Consulta dei genitori

1. La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione. In particolare la consulta:
 - a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
 - b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'istituzione stessa;
 - c) esprime proposte e pareri richiesti dal consiglio dell'istituzione in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione;
 - d) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.
2. La consulta dei genitori è composta dai:
 - a) rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe;
 - b) rappresentanti dei genitori nel consiglio dell'istituzione;
 - c) rappresentanti delle associazioni dei genitori riconosciute ai sensi dell'articolo 28, che ne facciano richiesta, in numero di uno per ciascuna associazione.
3. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell'istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un proprio presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell'istituzione.
4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno previsto dall'articolo 21.

5. L'istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessario a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

6. La consulta elegge inoltre, al proprio interno, i rappresentanti dei genitori che fanno parte dell'organo di garanzia previsto dalla normativa vigente.

CAPO III STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 18 *Contenuti del progetto d'istituto*

1. Il progetto d'istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale.

2. Il progetto d'istituto contiene, in particolare:

- a) l'analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri, anche in relazione agli adulti e agli sviluppi prevedibili della comunità;
- b) gli obiettivi educativi, culturali e formativi, attualizzati rispetto allo sviluppo della conoscenza e ai bisogni individuati, anche con riguardo alla presenza di minoranze linguistiche;
- c) il quadro dell'offerta formativa curriculare;
- d) i progetti e le attività ricorrenti previsti ad integrazione del curriculum, al fine di offrire all'utenza del territorio il quadro completo dell'offerta;
- e) le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione dell'obiettivo del successo formativo, con pari attenzione sia alle fasce deboli che alla valorizzazione dell'eccellenza;
- f) i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti stranieri;
- g) i criteri generali per la formazione delle classi, l'orario delle lezioni, l'assegnazione degli incarichi del personale dell'istituzione;
- h) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti, nell'ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;
- i) i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti anche al fine di fornire al nucleo interno di valutazione linee guida per l'espletamento dell'attività;
- l) le modalità di effettivo coinvolgimento di studenti e genitori nella vita dell'istituzione, oltre a quelle già previste istituzionalmente;
- m) le finalità e le modalità per assicurare l'informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;
- n) gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica.

Art. 19
Approvazione e durata del progetto d'istituto

1. Il progetto d'istituto è adottato dal consiglio dell'istituzione nel rispetto del presente statuto.
2. All'elaborazione del progetto d'istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un'ottica di condivisione e collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal consiglio dell'istituzione. In particolare, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d'istituto e la sottopone all'approvazione del consiglio dell'istituzione; tale approvazione avviene con l'adozione del progetto d'istituto stesso che prevede un procedimento che tenga conto delle proposte della consulta dei genitori e di quella degli studenti.
3. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali, il consiglio dell'istituzione può acquisire inoltre le proposte di soggetti del territorio che si occupano di politiche formative secondo modalità che garantiscano la più ampia partecipazione. Con la stessa finalità la bozza del progetto di istituto viene preventivamente portata a conoscenza della comunità scolastica mediante consegna di una copia ai rappresentanti delle diverse componenti eletti nel consiglio dell'istituzione.
4. Il progetto d'istituto, di durata triennale, è approvato dal consiglio dell'istituzione, a maggioranza qualificata pari ai due terzi dei suoi componenti, entro novanta giorni dalla data del suo insediamento. Entro il mese di novembre di ogni anno il consiglio dell'istituzione, previa la procedura di cui al comma 2 del presente articolo e con la stessa maggioranza qualificata di cui al presente comma, potrà apportare correzioni, integrazioni e modifiche al progetto d'istituto vigente.
5. Il progetto d'istituto è pubblicato all'albo dell'istituzione, consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione e opportunamente diffuso anche attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.

Art. 20
Carta dei servizi

1. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto, il consiglio dell'istituzione adotta la carta dei servizi dell'istituzione quale documento che esplicita i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.
2. La carta dei servizi descrive in particolare i seguenti aspetti:
 - a) i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza e trasparenza;
 - b) i percorsi di istruzione e formazione offerti dall'istituzione;
 - c) i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca e strutture dell'istituzione;
 - d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
 - e) i servizi amministrativi e relative procedure;
 - f) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;
 - g) le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
 - h) le procedure per i reclami;
 - i) i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti,

istanze, reclami.

3. La carta dei servizi è predisposta e approvata, a maggioranza qualificata pari ai due terzi dei suoi componenti, dal consiglio dell'istituzione che, in un'ottica di collaborazione e condivisione, acquisisce il parere della consulta dei genitori e della consulta degli studenti.

4. La carta dei servizi è pubblicata all'albo e sul sito internet dell'istituzione.

Art. 21

Contenuti del regolamento interno

1. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi, con esclusione del collegio dei docenti.

2. Il regolamento interno disciplina in particolare i seguenti aspetti:

- a) gli orari dell'attività scolastica;
- b) le modalità di entrata e uscita degli studenti, assenze, ritardi, entrate e uscite fuori orario;
- c) i rapporti scuola-famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dall'istituzione alla famiglia;
- d) il funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;
- e) il funzionamento degli uffici e le modalità di accesso agli stessi da parte del pubblico;
- f) i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali viaggi di istruzione e visite guidate, scambi, stage formativi;
- g) l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee degli studenti e dei genitori;
- h) i criteri e le modalità per l'utilizzo delle attrezzature e sussidi didattici da parte degli studenti;
- i) il diritto di associazione, anche di ex studenti, e i criteri per lo svolgimento di attività extrascolastiche gestite dalle associazioni stesse;
- l) i criteri per il riconoscimento e per l'ammissione alla consulta dei genitori dei rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta.

3. Il regolamento inoltre provvede a definire le modalità:

- a) di elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell'istituzione, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
- b) per l'individuazione del presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
- c) di convocazione e di svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
- d) di funzionamento delle consulte e del nucleo interno di valutazione;
- e) di pubblicità degli atti.

Art. 22

Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

1. I diritti e i doveri degli studenti, il loro esercizio e il loro rispetto, rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.
2. Nel rispetto della normativa vigente in materia il consiglio dell'istituzione disciplina, con proprio regolamento, i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

Art. 23

Diritti fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 22 individua i diritti garantiti agli studenti, riconoscendo in ogni caso il diritto:
 - a) ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;
 - b) ad una formazione che tenga conto dell'identità dello studente, delle sue attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curriculum maggiormente centrato sullo studente e sui suoi bisogni;
 - c) ad essere informato in merito alla vita dell'istituzione, alle sue regole, alle opportunità offerte e, in generale, a tutto ciò per cui egli può avere interesse;
 - d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita dell'istituzione;
 - e) di assemblea, di riunione e di associazione;
 - f) ad una valutazione chiara e motivata che aiuti lo studente ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo;
 - g) alla privacy e alla sicurezza.

Art. 24

Doveri fondamentali degli studenti

1. Il regolamento previsto dall'articolo 22 individua i doveri fondamentali per tutti gli studenti individuando in ogni caso il dovere:
 - a) della frequenza regolare delle lezioni e delle attività;
 - b) dell'impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'istituzione;
 - c) del rispetto di tutte le persone che operano nell'istituzione;
 - d) del mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica;
 - e) di osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all'esterno dell'istituzione;
 - f) di utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a

- comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell'istituzione;
- g) di collaborare con tutto il personale dell'istituzione per mantenere pulito e accogliente l'ambiente scolastico e formativo.

Art. 25

Mancanze disciplinari e relative sanzioni

1. Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, il regolamento previsto dall'articolo 22 individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all'irrogazione e il procedimento relativi.
2. Avverso la sanzione disciplinare è ammesso il ricorso all'organo di garanzia secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 26

Modalità di approvazione dei regolamenti

1. Il consiglio dell'istituzione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto approva, a maggioranza qualificata pari ai due terzi dei suoi componenti, il regolamento interno dell'istituzione ed il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti.
2. Nella fase di elaborazione del regolamento interno, al fine di pervenire ad una più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il collegio dei docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea, la consulta dei genitori e la consulta degli studenti.
3. Nella fase di elaborazione del regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte del collegio dei docenti, della consulta dei genitori e della consulta degli studenti.

CAPO IV

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 27

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'istituzione e per l'attuazione del progetto d'istituto.
2. Il consiglio dell'istituzione approva annualmente il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.

3. Il dirigente dell'istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il progetto d'istituto, con gli atti di indirizzo generali del consiglio dell'istituzione e con le linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte con i portatori di interesse, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.

4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo predisposta dal dirigente dell'istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza dei portatori di interesse nella prospettiva di un bilancio sociale.

CAPO V PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DELL'ISTITUZIONE

Art. 28 Diritto di riunione e di assemblea

1. L'istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'istituzione.

2. Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell'istituzione e riconoscendo che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l'istituzione, può riconoscere le associazioni dei genitori e le associazioni degli studenti che rispettino quanto previsto al comma 3.

3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del consiglio dell'istituzione previa valutazione delle finalità e dei principi statuari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'istituzione, e tenuto conto della significatività del numero degli aderenti rispetto alle dimensioni dell'istituzione, nonché dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento interno.

4. L'istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute mettendo loro a disposizione spazi ed, eventualmente, altre risorse in relazione alle attività svolte dall'associazione e alle proprie disponibilità.

Art. 29 Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l'istituzione mette a disposizione, in orario extrascolastico, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione dell'istituzione come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.

2. Al fine dell'applicazione del comma 1, l'istituzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 108, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, sottoscrive accordi con i comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'istituzione.

CAPO VI RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Art. 30 ***Partecipazione a progetti e iniziative***

1. L'istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L'istituzione inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell'ottica di una scuola che si colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà, in relazione all'età e al processo di maturazione.

2. A tal fine l'istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito locale, provinciale, nazionale e internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative o imprese simulate o altre organizzazioni simulate funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del progetto d'istituto. In particolare l'istituzione promuove e attua le seguenti azioni:

- a) instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del progetto d'istituto;
- b) promuove e partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale.

Art. 31 ***Modalità***

1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 30, comma 2, l'istituzione:

- a) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006;
- b) attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera, nell'ambito dei settori definiti dall'articolo 20, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006;
- c) promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto di istituto e con le finalità dell'istituzione secondo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006;
- d) promuove e facilita rapporti con comunità educative europee ed extraeuropee.

2. Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla

normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali o i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, qualora prevista, da parte di competenti organi dell'istituzione.

3. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.

4. Il dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.

5. Per tutti i progetti attivati il nucleo di valutazione interno provvede a valutarne gli esiti sulla base di una relazione finale predisposta dal responsabile del progetto.

CAPO VII NORME FINALI

Art. 32

Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell'istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo Statuto stesso.

2. In sede di prima approvazione qualora non venga raggiunto il quorum previsto è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all'avvenuta approvazione.

3. A seguito dell'approvazione lo statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all'istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l'istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.

4. Lo statuto è pubblicato all'albo dell'istituzione e sul sito internet dell'istituzione.